

VERBALE DI ACCORDO SINDACALE


Addì 06 - 04 presso MINISTERO... LAVORO, si sono incontrati:
2011

- Il Fallimento n.1/2011 della "Holding Dell'arredo S.P.A." in Liq. Dichiarato con sentenza dal Tribunale di Roma il 5 gennaio 2011, con sede legale in Capena (RM), Via Tiberina Km 17.300, rappresentata in questa sede dall'Avv. Marco Paramucchi giusta delega del Curatore Prof. Avv. Sergio Scicchitano;
- La FILCAMS CGIL, rappresentata dalla sig.ra Sabina Bigazzi e Francesca Gentili;
- La FISASCAT CISL, rappresentata dal sig. Mario Piovesan;
- la UILTUCS UIL rappresentata dal sig. Pietro Baio e Federica Bonini;
- sono altresì presenti rappresentanze delle RSA/RSU.

PREMESSO CHE

- In data 20 luglio 2010 l'odierna fallita, società per azioni avente ad oggetto il commercio di mobili, articoli di arredamento, di casalinghi e articoli per la casa e in genere ogni oggetto utilizzabile in ambienti ad uso abitativo, professionale ecc. ha concesso in affitto alla Panmedia Spa la propria azienda (composta da 15 punti vendita dislocati sul territorio nazionale: dieci di tali punti vendita erano strutture di proprietà della HdA Spa gestite dalla stessa all'interno di locali acquisiti in locazione da terzi soggetti; i rimanenti cinque punti vendita erano rappresentati da altrettanti rami d'azienda che la Emmelunga Spa, poi confluita nella HdA, aveva affittato da terzi soggetti congiuntamente ai locali commerciali) con obbligo di assunzione del personale in servizio presso la HdA, diritto di utilizzo dei marchi commerciali "Aiazzone" ed "Emmelunga", nonché diritto di utilizzo degli stock di magazzino "a consumo" secondo il valore del prezzo della fattura di acquisto, facoltà di subentrare in tutti/parte degli ordinativi della clientela lasciati inevasi dalla affittante e diritto di opzione per l'acquisto dell'azienda;

- In data 7 settembre 2010, le parti concordavano, con riferimento all'art. 11 del mentovato negozio, la cessione all'affittuaria di tutti gli ordini d'acquisto pendenti alla data di conclusione del contratto di affitto per i quali non vi fossero contestazioni da parte della clientela, il tutto con obbligo di Panmedia di



Handwritten notes and signatures on the right margin:
Piovesan
Baio
Bonini
Bigazzi
Gentili
Paramucchi
Scicchitano
N.4

per un consistente gruppo di famiglie con un prezzo particolarmente alto in termini di politica ed economia del welfare. Infatti, come già evidenziato, la fallita ha circa 200 prestatori di lavoro alle proprie dipendenze e tali effetti investirebbero sicuramente tutto il territorio nazionale, atteso che la HdA è titolare di 15 punti vendita dislocati in tutta Italia.

- Si ritiene, dunque, che non vi siano ulteriori alternative né scelte al fine di sostenere il reddito dei lavoratori interessati ed al contempo concorrere a preservare l'integrità e la funzionalità dell'azienda guardando ad eventuali operazioni di recupero attraverso il trasferimento totale o parziale dell'impresa.

TUTTO CIÒ PREMESSO

le Parti concordano quanto segue:

1. le premesse sono parte integrante del presente accordo ;
2. . Dopo una lunga discussione le parti, analizzando la collocazione aziendale e i profili professionali delle risorse lavorative presenti in azienda, concordano sulla necessità di ricorrere all'intervento straordinario della C.I.G.S. ai sensi dell'art. 3 della Legge 223/91.


3. CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA

Le parti concordano il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per procedura concorsuale ai sensi dell' art. 3 della Legge 223/91 che avrà la durata di 12 mesi, dal 1 marzo 2011 al 29 febbraio 2012 e interesserà n.187 (centoottantasette) lavoratori contemporaneamente sospesi a zero ore, con pagamento diretto da parte dell'INPS.

Si rappresenta che nel numero complessivo di centoottantasette unità sono ricompresi n.3 apprendisti, di cui n.1, Valerio Cosanni, impiegato presso il punto vendita di Taverne di Corciano, Provincia di Perugia, Regione Umbria, n.1 Mariani Mirko, impiegato presso il punto vendita di Capannori, Provincia di Lucca, Regione Toscana ed n.1, Alessandra Biancalani, impiegata presso la sede amministrativa di Barberino del Mugello, Provincia di Firenze, Regione Toscana, relativamente ai quali si ritiene possibile attivare la Cigs in deroga.

Nel corso del periodo di intervento della C.I.G.S., come specificato in seguito sarà attuato un programma finalizzato alla riqualificazione e ricollocazione dei lavoratori interessati dalla condizione di eccedenza che, assieme alle altre politiche attive del lavoro, si concretizzerà in collocazione in mobilità.

La parti convengono e si danno atto che con la sottoscrizione del presente verbale di accordo hanno eseguito e concluso a tutti gli effetti la procedura prevista dalla legislazione vigente in materia di intervento della CIGS di cui all'art. 2 del D.P.R. N. 218/2000.

Handwritten notes and signatures on the right margin:
- Top: "Pozzi" and "11/4"
- Middle: "Pozzi" and "11/4"
- Lower middle: "Tutti" and "11/4"
- Bottom: "11/4" and "11/4"

GESTIONE DEGLI ESUBERI EX LEGGE 223/91

Nell'arco della durata della CIGS (dal 1 marzo 2011 al 29 febbraio 2012) la Società Fallita attuerà un piano di gestione degli esuberi che prevede il ricorso alle azioni di seguito indicate: Collocazione in mobilità.

Durante il periodo di Cigs, verranno posti in mobilità, i lavoratori che manifesteranno la volontà di non opporsi al licenziamento.


Con cadenza trimestrale e/o su richiesta di una delle parti, verranno effettuati incontri di verifica e monitoraggio, con particolare riferimento alla gestione degli esuberi, le parti si incontreranno, in ogni caso, entro il mese di febbraio 2012 per valutare le opportune soluzioni per il personale che risulterà ancora in forza a tale data.


Con la firma del presente verbale di accordo le parti si danno atto di aver espletato la procedura prevista dagli artt. 4 e 24 della legge 223/91.




Letto, confermato e sottoscritto.


Per il Fallimento n.1/2011 della "Holding Dell'arredo S.P.A." in Liq. Dichiarato con sentenza dal Tribunale di Roma il 5 gennaio 2011, con sede legale in Capena (RM), Via Tiberina Km 17.300

Avv. Marco Paramucchi giusta delega del Curatore Prof. Avv. Sergio Scicchitano

..........

- La FILCAMS CGIL, rappresentata dal sig. ;
- La FISASCAT CISL, rappresentata dal sig. ;
- La UILTUCS UIL, rappresentata dal sig. ;

- RSA 






- 

